

**PROPOSTA DI PROJECT FINANCING
EX ARTICOLO 183, COMMA 15, D.LGS. 50/2016
PER LA PROGETTAZIONE, LA FORNITURA E LA GESTIONE, MEDIANTE
CONCESSIONE DI SERVIZI, DI ELEMENTI DI ARREDO CITTADINO
COMPRESIVA DELL'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI IGIENICI
AUTOMATIZZATI**

SCHEMA DI CONVENZIONE

n. elaborato	
data	__/__/__

--	--	--

– Bozza di Convenzione

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PARMA

L'anno duemila..... il giorno ... del mese di nella Residenza Comunale di Piazza Garibaldi 1, presso l'Ufficio del Segretario Generale, avanti a me Dott. Segretario Generale del Comune di Parma autorizzato a rogare gli atti in forma amministrativa, nell'interesse del Comune ai sensi dell'articolo 97, comma 5, lett. c) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

sono comparsi i Signori:

....., nato/a a il e domiciliato/a, per la carica, in Parma presso la sede dell'Ente, in Piazza Garibaldi 1, il/la quale dichiara di intervenire nel presente atto, non in proprio, ma esclusivamente in nome ed in rappresentanza, quale Dirigente del Settore....., del Comune di Parma, c.f. e P.IVA 00162210348 più brevemente denominato, nel prosieguo del presente atto, anche "**Comune Concedente**", "**Concedente**" o "**Comune**", avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. in data, esecutiva a norma di legge, che, in copia autentica d'ufficio, al presente atto si allega sotto la lettera marginale "A", per formarne parte essenziale e sostanziale, e della propria determinazione dirigenziale n. che, in copia autentica d'ufficio, al presente atto si allega sotto la lettera marginale "B" per formarne parte essenziale e sostanziale.

- da una parte -

e

. nato/a il a ed residente in..... (...), alla Via n ..., il/la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome e rappresentanza, quale legale rappresentante *pro tempore* della Società "....." con sede legale in

..... (.....), Via n. ... e con capitale sociale di €., versato per €., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di e codice fiscale:, R.E.A. della C.C.I.A.A. di n., più brevemente denominata, nel prosieguo del presente atto, anche "**Concessionaria**", "**Impresa**", o "**Operatore economico**" il/la quale dichiara altresì di essere nella piena capacità di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli articoli 32-ter e 32- quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

- dall'altra parte -

I predetti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono personalmente certo, rinunciano, d'accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e

PREMETTONO CHE:

1. in data xx/xx/ 2020, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è stata presentata presso il Comune di Parma una proposta di finanza di progetto (di seguito la "**Proposta**") avente ad oggetto la progettazione, la fornitura e la gestione, mediante concessione di servizi, di elementi di arredo urbano comprensiva dell'installazione e gestione di servizi igienici automatizzati; il tutto da finanziarsi esclusivamente attraverso lo sfruttamento pubblicitario, da parte del Concessionario, degli elementi di arredo diversi dai servizi igienici;
2. la Proposta è stata presentata da IGPDecaux SpA, con sede in Assago (MI), centro Direzionale Milanofiori, strada 3, palazzo B10 (di seguito IGPDecaux SpA, viene più brevemente denominato il "**Promotore**" o "**IGPDecaux**");
3. IGPDecaux - in forza del contratto stipulato con il Comune di Parma il 17 dicembre 2001, rep 38078 e della sua integrazione del 12 giugno 2009 rep 14033 – è il concessionario, in via di esclusiva, del Comune di Parma del "*servizio di forniture e prestazioni di servizio relativo al nuovo arredo urbano e stradale*" fino alla scadenza contrattuale del 24 ottobre 2026;
4. nella sua Proposta ex articolo 183, comma 15, del D.lgs. 50/2016, il Promotore, per

la sola ipotesi in cui risultasse aggiudicatario della gara prevista dal medesimo articolo 183 del D.lgs. 50/2016, si è dichiarato disponibile a rinunciare a valersi della durata residua della concessione del 2001; il tutto di modo che – fatti in ogni caso salvi i tempi prescritti dalla Proposta per l’installazione di due servizi igienici automatizzati entro 3 (tre) mesi dalla consegna delle aree – il nuovo rapporto concessorio avrebbe una diversa decorrenza iniziale a seconda dell’identità dell’aggiudicatario. Ove l’aggiudicatario fosse IGPDcaux (anche per effetto dell’esercizio da parte sua del diritto di prelazione), la decorrenza iniziale della durata della concessione coinciderebbe con la data di installazione del primo dei servizi igienici automatizzati; nel caso in cui invece l’aggiudicazione spettasse ad un operatore economico diverso dal Promotore, la relativa concessione avrebbe inizio (salvo che per l’obbligo di installazione immediata dei servizi igienici automatizzati) dal 25 ottobre 2026, fermo l’obbligo di IGPDcaux S.p.A., in caso non sia l’aggiudicataria, di restituire i manufatti in buono stato di efficienza.

5. con deliberazione di Giunta n. xxx del xxx/xxx/202x, il Comune di Parma ha favorevolmente valutato la fattibilità della Proposta, la quale – con deliberazione consiliare n. xxx del xxx/xxx/xxx - è stata in seguito inserita nel Documento Unico di Programmazione 202x - 202x e nella programmazione biennale di forniture e servizi;
6. il progetto di fattibilità allegato alla Proposta, dopo la sua approvazione da parte del Comune, è stato posto a base della gara indetta, con determina del Dirigente del Settore n. xxx del xxx/xxx/xxx, per l’affidamento della *“progettazione, fornitura e gestione, mediante concessione di servizi, di elementi di arredo cittadino comprensiva dell’installazione e gestione di servizi igienici automatizzati”* (di seguito, per brevità la **“Concessione”**);
7. all’esito delle operazioni di gara, con determina del Dirigente del Settore n. xxx del xxx/xxx/xxx, la Concessione è stata aggiudicata, in via definitiva, al progetto allegato alla presente sub “C” ed offerto da xxxxxx (di seguito, per brevità **“l’Aggiudicatario”**);

8. valendosi della facoltà prevista dal bando di gara, l'Aggiudicatario ha costituito ai sensi dell'articolo 184 del D.lgs. 50/2016 una "società di progetto" denominata "....." con sede a..... (...) in Via n.....[EVENTUALE]
9. il Concessionario ha elaborato un Piano economico-finanziario e la relativa relazione illustrativa nel quale sono stati individuati i presupposti e condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione; il Piano economico-finanziario è stato asseverato da... .. in data ed allegato alla presente sub "D";
10. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 6 e 182, comma 2 del D.lgs. 50/2016, le Parti convengono che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti necessari per l'esecuzione della Concessione come previsti dal Piano Economico Finanziario sub "D" sono i seguenti:
- a) la durata della Concessione individuata dalla presente Convenzione in 12 (=dodici) anni, decorrenti - come previsto dalla Premessa n. 4 - o dalla data di installazione del primo dei servizi igienici automatizzati; ovvero, in caso di aggiudicazione ad un operatore economico diverso dal Promotore, dal 25 ottobre 2026 (salvo che per l'obbligo di installazione immediata dei servizi igienici automatizzati);
 - b) il conferimento della titolarità esclusiva, in capo al Concessionario del diritto di mantenere in opera, su suolo pubblico e sugli elementi di arredo urbano diversi dai servizi igienici automatizzati identificati dal Piano di Localizzazione approvato dal Comune ed allegato sub E, gli impianti pubblicitari, esistenti e di nuova progettazione, con una metratura complessiva di superficie netta disponibile per fini di pubblicità commerciale non superiore a 1.108 mq, per l'intera durata della Concessione; il tutto secondo quanto meglio precisato dal successivo articolo 3 della presente Convenzione;

- c) il mantenimento in capo alla Concessionaria - anche a seguito e per effetto della completa attuazione del progetto di riforma dei tributi locali avviato con l'articolo 1, comma 816, della legge 160/2019 – del regime di imposizione fiscale previsto per gli impianti pubblicitari oggetto della concessione dalle norme vigenti al momento della stipula della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, i Componenti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse che precedono (di seguito, le “**Premesse**”) e gli allegati alla presente Convenzione (di seguito, gli “**Allegati**”) ne costituiscono, ad ogni effetto, parte essenziale ed integrante.

Articolo 2

DEFINIZIONI ED ELENCO ALLEGATI

1. Ai fini della presente convenzione, i termini e le locuzioni di seguito elencati hanno il significato di cui al presente Articolo 2:

“ Articolo ”	ciascun articolo della presente Convenzione;
“ Aggiudicatario ”	indica l'operatore economico che, essendo risultato miglior offerente nell'ambito della Gara, abbia comprovato il possesso dei suoi requisiti di partecipazione. Lo stesso termine potrà indicare, a seconda dei casi, anche il Promotore, laddove quest'ultimo abbia preso parte alla Gara e, pur non avendo presentato la migliore offerta, abbia

	esercitato il diritto di prelazione previsto dall'articolo 183, comma 15, del Codice;
“Capitolato speciale”:	contiene l'indicazione delle necessità funzionali che l'intervento dovrà soddisfare e la specificazione delle prestazioni richieste al Concessionario;
“Codice o Codice degli Appalti”:	indica il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
“Concessione”:	indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dal presente schema di contratto;
“Convenzione”:	indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione;
“Data di Efficacia”:	indica la data di stipula della presente Convenzione, a far tempo dalla quale, salvo che sia qui diversamente stabilito, le Parti, assumono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, gli impegni di cui al presente Contratto;
“Data di Decorrenza iniziale”	come indicato dalla Premessa n. 4, assumerà un significato diverso a seconda dell'identità dell'Aggiudicatario: ove l'Aggiudicatario fosse IGPDcaux, o un operatore economico diverso da IGPDcaux ma quest'ultima esercitasse il diritto di prelazione, la decorrenza iniziale della durata della concessione coinciderà con l'installazione del primo dei servizi igienici automatizzati fermo quanto previsto dal

successivo articolo 5.2; nel caso in cui invece l'aggiudicazione spettasse ad un operatore economico diverso dal Promotore, la relativa concessione, salvo che per l'obbligo di installazione immediata dei servizi igienici automatizzati, avrà inizio dal 25 ottobre 2026, ancorché stipulata in data anteriore e nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 32, comma 8, del Codice degli Appalti;

“Documenti di Gara”

tutti i documenti della Gara, comprensivi – oltre che *inter alia* del bando, del Capitolato speciale e del presente schema di convenzione – anche dello studio di fattibilità dell'intervento approvato dal Comune di Parma;

“Equilibrio Economico-Finanziario”:

indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilità finanziaria dell'intervento sulla base dei presupposti indicati nella Premessa n. 10. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

“Fase di Realizzazione delle Prestazioni Indifferibili”:

indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario occorrenti per la fornitura e l'installazione di due servizi

	igienici automatizzati entro 3 (tre) mesi dalla consegna delle aree;
“Fase di Realizzazione delle Prestazioni relative agli altri elementi di arredo urbano”:	indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario comprese tra la consegna degli elementi di arredo urbano già presenti e l’ultimazione dei lavori di posa occorrenti per il loro eventuale rinnovo / ammodernamento e/o per l’installazione di nuovi elementi di arredo urbano;
“Fase di Gestione”:	indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività, anche manutentive, del Concessionario comprese tra l’installazione e/o la presa in consegna degli elementi di arredo urbano e degli Impianti Pubblicitari e la scadenza o la perdita di efficacia della Concessione;
“Finanziatori”	Enti, Società, Investitori qualificati e investitori privati i quali nelle diverse forme e modalità previste dalla normativa vigente intervengono nel finanziare la concessione dei servizi in oggetto;
“Forza Maggiore”:	indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il Concessionario stesso l’impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente schema di convenzione (articolo 13);
“Gara”	Indica la procedura indetta dal Comune di Parma ai sensi dell’articolo 183, comma 15, del Codice per la scelta del Concessionario;

“Impianti Pubblicitari”

gli impianti pubblicitari indicati dal Piano di Localizzazione approvato dal Comune ed allegato sub E, che il Concessionario potrà prendere in consegna e/o rinnovare anche attraverso la loro digitalizzazione, in modo da poterne gestire gli spazi per fini di pubblicità commerciale. Tali impianti dovranno avere le caratteristiche minime descritte dal documento “*Specificazioni delle caratteristiche dei Servizi e della Gestione*” che è allegato sub F alla presente Convenzione così come migliorate dall’offerta dell’Aggiudicatario. La superficie pubblicitaria netta complessiva di detti impianti non potrà essere comunque superiore a 1.108 mq;

“Parti”

indica congiuntamente il Concedente e il Concessionario;

“Piano Economico-Finanziario”:

indica il documento asseverato allegato, con l’indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico-Finanziario della concessione; nel documento sono indicate le quote annuali di ammortamento dell’investimento e l’eventuale residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione;

“Piano di Localizzazione degli Impianti Pubblicitari e dei Manufatti”

è l’allegato E alla presente convenzione e costituisce il documento posto a base gara dove sono stati preventivamente individuati i siti di installazione degli Elementi di Arredo Urbano,

con l'indicazione di quegli Elementi di Arredo Urbano che saranno corredati da Impianti Pubblicitari come autorizzati dalla stazione appaltante all'atto dell'approvazione del progetto del Promotore e della sua inserzione negli strumenti di programmazione del Comune;

“Promotore”

indica IGPDecaux SpA;

“Regolamento”

indica il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

“Responsabile Unico del Procedimento”

indica il responsabile unico del procedimento, nominato dalla Stazione Appaltante, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice degli Appalti e delle norme vigenti;

“Società di Progetto”:

indica la società costituita dall'aggiudicataria e subentrata (ovvero che subentrerà) all'aggiudicatario nel rapporto di Concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione, ai sensi dell'art. 184 del Codice;

“Stazione Appaltante”

il Comune di Parma;

“Direttore dell'Esecuzione”

il soggetto incaricato di detta funzione dal Comune di Parma.

2.2. Nel presente Contratto, a meno che dal contesto non risulti chiaramente una diversa intenzione delle Parti:

- (a) il riferimento a qualunque Legge o previsione di Legge comprende il riferimento a quella Legge o previsione di Legge, come successivamente modificata, estesa, interpretata e ad ogni regolamento attuativo della suddetta legge o previsione di legge;
- (b) il riferimento a qualsiasi contratto, accordo, atto o documento comprende il

riferimento a tutte le sue premesse e i suoi allegati, nonché eventuali sue modifiche e/o integrazioni (in particolare, qualsiasi riferimento al presente Contratto comprende il riferimento alle Premesse e gli Allegati);

- (c) il riferimento al singolare comprende il riferimento anche al plurale e viceversa;
- (d) il riferimento a un genere comprende il riferimento all'altro genere.

2.3. Sono Allegati al presente Contratto i seguenti documenti:

Allegato A: deliberazione della Giunta Comunale di Parma n. xxx del xxx/xx/xxx.

Allegato B: determina dirigenziale n. xxx del xxx/xx/xxx. di aggiudicazione della Gara.

Allegato C: progetto presentato in sede di gara dall'Aggiudicatario comprensivo della progettazione dei servizi igienici automatizzati con la descrizione delle migliorie offerte in sede di gara relative alle caratteristiche estetiche e funzionali dei servizi igienici, nonché del piano di manutenzione degli elementi di arredo urbano.

Allegato D: Piano economico-finanziario presentato in sede di gara dall'Aggiudicatario.

Allegato E: Piano di Localizzazione degli Impianti Pubblicitari e dei Manufatti approvato dal Comune di Parma e posto a base di Gara.

Allegato F: Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Articolo 3

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in concessione di servizi da parte del Comune della gestione, anche manutentiva, degli elementi di arredo urbano esistenti; della fornitura, installazione e gestione di servizi igienici automatizzati; della progettazione, realizzazione e gestione di nuovi elementi di arredo urbano così come illustrate nel progetto del Concessionario allegato sub.

“C”. L’intervento verrà finanziato esclusivamente attraverso lo sfruttamento per fini di pubblicità commerciale da parte del Concessionario degli spazi presenti sugli elementi di arredo urbano diversi dai servizi igienici automatizzati e senza la corresponsione di un prezzo da parte del Concedente.

L’unico corrispettivo previsto in favore del Concessionario è rappresentato, più precisamente, dal riconoscimento, con diritto di esclusiva, in favore dello stesso Concessionario, del diritto di mantenere in opera e/o di installare (su suolo pubblico e sugli elementi di arredo urbano indicati dal Piano di Localizzazione degli Impianti Pubblicitari e dei Manufatti individuati dal predetto Piano di Localizzazione allegato sub. “E”), la comunicazione pubblicitaria; il tutto per una metratura complessiva di superficie netta disponibile per fini di pubblicità commerciale non superiori a 1.108 mq e per l’intera durata della Concessione. Il Concessionario in relazione ai suddetti Impianti Pubblicitari, si impegna ad esporre, a titolo gratuito per il Concedente, comunicazioni istituzionali, in misura pari al ...% del periodo espositivo di riferimento per tutti gli impianti, ad eccezione degli Impianti Pubblicitari digitali di nuova installazione collocati all’interno del centro storico per i quali tale misura è pari al ...% del periodo espositivo di riferimento, il tutto secondo termini e condizioni da meglio specificare e concordare con il Concedente medesimo.

2. Ai fini della presente convenzione le parti danno atto che:
 - a) l’importo stimato delle forniture e dei lavori relativi alla posa in opera dei servizi igienici automatizzati e della loro manutenzione ordinaria e straordinaria ammonta ad euro inclusi gli oneri per la sicurezza (pari ad euro) ed escluso IVA;
 - b) l’importo stimato delle forniture e dei lavori relativi alla nuova installazione degli altri elementi di arredo ammonta ad euro inclusi gli oneri per la sicurezza (pari ad euro) ed escluso IVA;
 - c) l’importo stimato delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi di arredo urbano diversi da servizi igienici automatizzati,

ammonta ad euro inclusi gli oneri per la sicurezza (pari ad euro) ed escluso IVA.

Per un ammontare complessivo (dato dalla somma degli importi di cui alle lettere “a”; “b” e “c” che precedono) che è pari ad euro

3. In particolare, il Comune affida al Concessionario:
 - la realizzazione - sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario e in conformità al progetto presentato in gara - delle forniture dei servizi igienici automatizzati e degli eventuali nuovi elementi di arredo urbano comprensivi dei lavori relativi alla loro installazione e posa in opera;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi di arredo urbano diversi dai servizi igienici automatizzati per l'intera durata della concessione;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi igienici automatizzati per tutto il periodo intercorrente tra l'installazione del primo di essi e la scadenza o la perdita di efficacia della Concessione;
 - il mantenimento in esercizio, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e lo sfruttamento economico degli impianti pubblicitari con le caratteristiche descritte nell'offerta dell'Aggiudicatario (allegato sub. C) e da collocarsi nelle posizioni individuate dal Piano di Localizzazione (allegato sub. E);
4. Le attività preordinate alla fornitura ed installazione dei servizi igienici automatizzati; all'eventuale rinnovo / ammodernamento degli elementi di arredo urbano già presenti e alla realizzazione e posa in opera dei nuovi elementi di arredo urbano potranno essere intraprese dal Concessionario solo a seguito della avvenuta approvazione da parte del Concedente del progetto offerto in gara nonché della acquisizione di ogni altro atto autorizzativo, assenso, visto, nulla-osta di competenza di ogni altro organo, Ente o Autorità amministrativa competente per legge. Ove occorrente, su richiesta del Concessionario, il Comune opererà quale promotore della convocazione di una apposita conferenza dei servizi con gli enti competenti ed interferenti. Resta in ogni caso fermo tra le Parti che l'intervenuta

inserzione negli strumenti di programmazione del Comune dello studio di fattibilità presentato dal Promotore e del Piano di Localizzazione ad esso allegato vale, ai fini della installazione degli Impianti Pubblicitari, anche come variante al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari adottato dal Comune di Parma e del Regolamento Comunale sulla Pubblicità approvato dallo stesso Concedente; e ciò anche ai fini delle deroghe eventualmente occorrenti rispetto alle distanze prescritte per la collocazione degli impianti pubblicitari su sede stradale.

Articolo 4

MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento dovrà essere realizzato a completa cura ed onere del Concessionario in conformità al progetto presentato in Gara. Tra gli oneri a carico del Concessionario è compreso tutto quanto si renderà necessario anche se non espressamente previsto dalla presente Convenzione, e dai relativi allegati, al fine di dare la fornitura compiuta secondo quanto previsto dal progetto, dall'uso a cui è diretta e dalle regole dell'arte.
2. Il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori di installazione dei manufatti, dovrà rispettare la normativa del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) limitatamente alle disposizioni relative ai Concessionari. Ove previsto dall'offerta di gara dell'Aggiudicatario, il Concessionario potrà subappaltare ad imprese munite delle necessarie abilitazioni all'integrale esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 174 del D.lgs. 50/2016.
3. Non potranno essere apportate modifiche al progetto senza la preventiva autorizzazione del Concedente a mezzo del Responsabile Unico del Procedimento

Articolo 5

DURATA DELLA CONCESSIONE

ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIFFERIBILI

1. La durata della Concessione è stabilita in anni 12 (dodici) dalla Data di Decorrenza Iniziale.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che, quale che sia l'identità dell'Aggiudicatario e quindi a prescindere dalla data di avvio della Fase di Gestione, il Concessionario dovrà provvedere alla fornitura e all'installazione di due servizi igienici automatizzati entro 3 (tre) mesi dalla consegna delle aree.
3. Sarà inoltre compito del Concessionario provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi igienici automatizzati per tutto il periodo intercorrente tra l'installazione del primo di essi e la scadenza o la perdita di efficacia della Concessione.

Articolo 6

CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO

1. Il corrispettivo per il Concessionario è costituito solo dal conferimento in via di esclusiva del diritto di mantenere in esercizio ed installare per l'intera durata della Concessione gli Impianti Pubblicitari individuati dal Piano di Localizzazione allegato sub. "E" per una metratura complessiva di superficie netta disponibile per fini di pubblicità commerciale non superiore a 1.108 mq.
2. A tutela dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione e dei diritti di esclusiva accordati al Concessionario, il Comune garantisce per l'intera durata della Concessione, il mantenimento del divieto, per ogni altro operatore economico diverso dal Concessionario stesso, di installare su suolo pubblico e nell'ambito dell'intero territorio comunale impianti o manufatti con fini di pubblicità commerciale analoghi a quelli oggetto della presente convenzione. Le Parti si danno reciprocamente atto che, per effetto di tale vincolo di esclusiva, in costanza di Concessione sarà vietata l'installazione, su suolo pubblico e nell'ambito dell'intero territorio comunale, di impianti pubblicitari di pubblico servizio; di impianti pubblicitari collocati su elementi di arredo urbano e di impianti pubblicitari comunque destinati a finanziare l'erogazione di servizi o lavori di pubblica utilità.
3. Le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri che, per effetto della presente Concessione, vengono costituiti in capo al Concessionario sono più esattamente

indicate dall'elaborato a titolo "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione" allegato alla presente convenzione sub. F.

Articolo 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le attività oggetto della presente Convenzione sono integralmente a carico del Concessionario che, oltre agli altri obblighi contenuti nella presente Convenzione, provvede a propria cura e spese:
 - a) ad eseguire, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, le forniture e le opere di cui alla presente convenzione, dando esecuzione alle stesse secondo le regole dell'arte ed in conformità agli elaborati progettuali presentati in Gara.
 - b) a sostenere le spese per il collaudo di tutte le opere oggetto della presente Concessione, fermo restando che la nomina del/i collaudatore/i compete esclusivamente alla Amministrazione Comunale concedente.
 - c) a prestare le cauzioni indicate dall'articolo 22 della presente Convenzione;
 - d) a predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al Concessionario, previa consegna dello stesso all'Amministrazione e alle organizzazioni che ne debbano essere informate;
 - e) a sostenere le spese di stipulazione del presente atto;
 - f) a conseguire tutti i nulla osta, pareri, visti e quant'altro necessario per consentire l'accantieramento dei lavori di posa fermo l'impegno del Concedente a promuovere la Conferenza dei Servizi sul progetto del Concessionario e su impulso di quest'ultimo;
 - g) al rispetto, nel corso di esecuzione dei lavori di posa , di tutti i regolamenti e delle ordinanze comunali e sovracomunali comunque applicabili;
 - h) a garantire la massima informazione dell'andamento dei lavori di posa al Responsabile del Procedimento e/o al Direttore dell'Esecuzione ovvero ai loro

- collaboratori specificamente designati;
- i) a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento e/o al Direttore dell'Esecuzione ogni elemento che possa rilevare ai fini della presente Convenzione, Le comunicazioni dovranno essere effettuate a mezzo e-mail all'indirizzo _____;
 - j) a trasferire a titolo gratuito nella proprietà dell'Amministrazione, ove quest'ultima lo abbia richiesto, tutti i manufatti e gli impianti pubblicitari oggetto della presente Concessione alla sua scadenza naturale in buono stato . Resta peraltro inteso che il Comune, almeno un anno prima dalla scadenza naturale della Concessione, avrà l'obbligo di indicare al Concessionario se intende ottenere il trasferimento in proprietà degli impianti e dei manufatti per conferirli al nuovo gestore o se invece il Concessionario dovrà rimuoverli a sue spese, ripristinando lo stato dei luoghi;
 - k) ad esporre sugli Impianti Pubblicitari, a titolo gratuito per il Concedente, comunicazioni istituzionali, in misura pari al ...% del periodo espositivo di riferimento per tutti gli impianti, ad eccezione degli Impianti Pubblicitari digitali di nuova installazione collocati all'interno del centro storico per i quali tale misura è pari al ...% del periodo espositivo di riferimento, il tutto secondo termini e condizioni da meglio specificare e concordare con il Concedente medesimo;
 - l) al rispetto dell'articolo 19 del Regolamento comunale di Polizia urbana, in materia di adeguatezza dei messaggi pubblicitari esposti sugli Impianti Pubblicitari.
2. Il Concessionario resta comunque responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione, nonché da leggi e regolamenti inerenti le attività oggetto del presente contratto. In ogni caso il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della progettazione, della esecuzione e della gestione delle forniture e delle opere previste dalla presente Convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione e l'esecuzione dei lavori.
3. Sono a carico esclusivo del Concessionario tutti i canoni, imposte, diritti, tariffe e tasse

per la fornitura di acqua, energia elettrica, gas e altri servizi, nonché quant'altro necessario per la progettazione e l'esecuzione delle forniture e delle opere da realizzare restando da questi espressamente esclusa la tassa di occupazione del suolo pubblico per la durata del cantiere trattandosi della realizzazione di un'opera pubblica;

4. A partire dalla Data di Decorrenza Iniziale e per l'intera durata della Concessione, saranno inoltre a carico esclusivo del Concessionario tutti i canoni e le imposte relativi all'occupazione di suolo pubblico e all'esposizione dei soli impianti pubblicitari oggetto della presente concessione, restando peraltro inteso che l'eventuale incremento, dopo la stipula della Convenzione, dell'imposizione fiscale prevista per gli impianti pubblicitari oggetto della concessione determinerà la necessità di verificarne l'incidenza sull'equilibrio economico finanziario della concessione stessa ai fini di una sua revisione ai sensi del successivo articolo 20.

Articolo 8

FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione lavori di posa, nonché agli studi ed alle ricerche connessi, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari ed a fornire il progetto completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi ed i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, pareri e nulla osta.
2. Il Concessionario assicura altresì il finanziamento di tutte le forniture, i servizi, le opere, gli equipaggiamenti e gli impianti necessari all'esecuzione delle prestazioni indicate in sede di offerta.

Articolo 9

SOCIETÀ DI PROGETTO

1. Il Concessionario ha facoltà di costituire una Società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La Società così costituita diventerà di diritto Concessionaria, subentrando nel rapporto di Concessione del Concessionario, senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce, a norma di legge, cessione del contratto.
3. Qualora la Società di progetto sia già costituita, le quote societarie non potranno a nessun titolo essere cedute prima dell'avvio della concessione, salvo una preventiva e formale autorizzazione da parte del Concedente.
4. La Società di progetto, qualora costituita, dovrà essere dotata di un capitale sociale minimo non inferiore a Euro ().
5. Il Concessionario, laddove di avvalga della facoltà di costituire una società di progetto, si impegna a:
 - comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;
 - trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;
 - trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;
 - mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato nel bando di gara, pari a euro [XXXXXX] e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;
 - mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;
 - comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 10 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario

posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio

Articolo 10

ONERI E FACOLTA' DEL CONCEDENTE

1. Il Comune si impegna a compiere tutti gli atti, adempimenti ed attività amministrative necessari alla realizzazione dell'intervento da parte del Concessionario nonché a consentire che lo stesso Concessionario - nel rispetto della presente Convenzione - possa sfruttare economicamente gli elementi di arredo urbano oggetto della concessione, mantenendone così inalterato l'equilibrio economico-finanziario.
2. Il Comune è tenuto a rilasciare al Concessionario ovvero ai subappaltatori del Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche che si rendano necessari per l'esecuzione delle opere di allacciamento e nuova posa, senza oneri economici a carico del Concessionario limitatamente all'installazione dei servizi igienici, restando pertanto inteso che il Concessionario dovrà farsi carico degli oneri economici per l'occupazione di suolo pubblico riguardanti l'installazione degli Impianti Pubblicitari.
3. Il Comune si impegna inoltre alla consegna delle aree occorrenti per eseguire le opere di allacciamento e nuova posa e a collaudare le stesse opere, a mezzo dell'apposito organo, entro 15 giorni dalla data di "ultimazione dei lavori di posa" e verranno comunicate, per i singoli interventi a mezzo PEC al Responsabile Unico del Procedimento.
4. Per quanto non di competenza comunale, il Comune si renderà parte attiva nelle forme istituzionali e amministrative dettate in tema di semplificazione dei procedimenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni di cui ai commi precedenti richieste dal Concessionario.
5. Nell'interesse e su esplicita richiesta del Concessionario, il Comune, ai sensi dell'articolo

3, comma 6, che precede, si farà promotore della Conferenza dei Servizi eventualmente occorrente sia per l'approvazione del progetto, al fine di conseguire più celermente i pareri e/o nulla osta necessari.

Articolo 11

OBBLIGHI DI ENTRAMBI LE PARTI

1. Tutte le comunicazioni tra il Concessionario ed il Concedente dovranno avvenire tra un legale rappresentante del Concessionario (formalmente delegato e comunicato al R.U.P.) e il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione. In assenza di comunicazioni formali i rapporti dovranno essere tenuti tra il legale rappresentante del concessionario ed il Dirigente del Settore

Articolo 12

PROCEDURE E MODALITÀ DI APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

ESECUTIVA- CONSEGNA DELLE AREE

1. La progettazione esecutiva dell'intervento dovrà essere elaborata dal Concedente nel termine massimo di giorni 30 giorni decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione.
2. Per ogni ritardo nella consegna della progettazione esecutiva a lui imputabile, il Concessionario sarà soggetto alle penali indicate dall'articolo 18 della presente convenzione, salvo i casi in cui il ritardo sia imputabile a forza maggiore o fatto del Concedente.
3. La fornitura, i lavori di posa e la gestione dei servizi oggetto della presente Convenzione sarà attuata in conformità al progetto esecutivo e nel rispetto del termine fissato dall'articolo 5.2 della presente Convenzione per l'installazione in opera dei servizi igienici automatizzati. Resta in ogni caso fermo che laddove il progetto esecutivo sia modificato per fatto del Concedente o accordo tra Concedente e Concessionario e tali modifiche non consentano al Concessionario di rispettare i termini stabiliti per la consegna della progettazione esecutiva

e/o per il completamento dei lavori di posa, il Concessionario avrà diritto a una corrispondente proroga.

4. Allo stesso modo, per l'ipotesi in cui l'Amministrazione ritardasse la consegna delle aree per l'installazione dei servizi igienici automatizzati, i termini stabiliti dall'articolo 5.2 verranno conseguentemente prorogati.

Articolo 13

FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di forza maggiore ai sensi dell'articolo 2 che precede gli eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione della Convenzione, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, quali eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi; epidemie, emergenze sanitarie, guerre, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta; esplosioni, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; incidenti aerei e ferroviari.
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, dovrà darne immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.
3. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, la relativa obbligazione resterà sospesa per il tempo strettamente necessario alla cessazione dell'evento stesso.
4. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di adempiere alle prestazioni del contratto, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 Cod. Civ.. Qualora l'Evento si verifichi nella Fase di Realizzazione delle Prestazioni Indifferibili o nella Fase di Realizzazione delle Prestazioni relative agli altri elementi di arredo urbano, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, Qualora l'Evento si verifichi nella Fase di Gestione, la risoluzione comporta il

pagamento in favore del Concessionario del costo delle forniture e delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti,

Articolo 14

SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

1. La sospensione e l'eventuale proroga del servizio oggetto di concessione sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice.
2. La sospensione totale o parziale del servizio nella fase di gestione può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione e alla ripresa della medesima. La sospensione può verificarsi:
 - a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
 - b) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 13.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione.
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

Articolo 15

AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA

1. Il Comune si impegna a compiere, nelle forme istituzionali ed amministrative, dettate in tema di semplificazione dei procedimenti, tutte le attività necessarie per l'attuazione della Concessione disciplinata dalla presente convenzione e per il mantenimento dell'equilibrio descritto nel relativo Piano Economico-Finanziario, ivi comprese, a titolo esemplificativo,

il rilascio delle autorizzazioni anche per l'installazione degli Impianti Pubblicitari, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per il quale siano necessari intese, nulla-osta, pareri ed assensi di Amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici, nonché, più in generale, il compimento di ogni atto inteso alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi.

2. Dal canto suo, il Concessionario si assume l'impegno di attivarsi, ove possibile, per richiedere alle competenti Amministrazioni ed Enti interferenti le autorizzazioni, i nulla osta per la corretta esecuzione delle opere di allacciamento e nuova posa, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo.
3. Sono a carico del Comune, ove necessari, tutti gli adempimenti relativi all'adozione delle eventuali varianti sia agli strumenti urbanistici generali necessari per la progettazione e l'esecuzione delle opere di allacciamento e nuova posa, sia agli strumenti di pianificazione e programmazione generale in materia di impianti pubblicitari.

Articolo 16

ESECUZIONE DELLA FORNITURA CON POSA DELLE PRESTAZIONI INDIFFERIBILI

1. Il Concedente provvederà alle consegne delle aree destinate all'installazione dei servizi igienici automatizzati entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo. A tal fine il Concedente comunicherà al Concessionario il giorno, il luogo e l'ora in cui avverrà la consegna dell'area che dovrà risultare da apposito verbale, redatto in duplice esemplare, sottoscritto dalle Parti. Dalla data di tale verbale decorreranno i termini previsti per l'esecuzione delle Prestazioni Indifferibili di cui all'articolo 5.2. che precede.
2. I lavori di posa dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali presentati in sede di gara, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal Concessionario varianti o addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente. Quest'ultimo potrà richiedere al Concessionario, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, la redazione di varianti o integrazioni agli elaborati tecnici richiamati, sempre che tale redazione non comporti sostanziali modifiche agli elaborati medesimi.

3. Sono ammesse sospensioni ai lavori di posa nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Costituiscono causa di sospensione anche le situazioni di cui all'articolo 107 del Codice; quelle che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal Codice e quelle derivanti da quegli interventi che, durante le operazioni di scavo, allacciamento e ripavimentazione, vengano eventualmente disposti dagli enti preposti alla gestione delle reti idriche e fognarie e/o degli impianti e delle reti dati o telefoniche nonché di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.
4. I lavori di posa dovranno essere eseguiti, direttamente dal Concessionario o da altri soggetti scelti a norma di legge ovvero, ai sensi dell'articolo 174 del Codice, da subappaltatori.
5. Il Concedente resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con le imprese esecutrici, subappaltatrici, fornitori, e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta ed a qualsiasi titolo del Concedente.
6. Il Concessionario rimane in ogni caso obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della sicurezza dei cantieri e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
7. Il Concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati agli edifici esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone e/o cose a causa della realizzazione dei lavori di posa oggetto della presente Convenzione.

Articolo 17

COMPARTECIPAZIONE AI RICAVI IN FAVORE DEL COMUNE

1. A decorrere dall'annualità corrispondente all'avvio delle installazioni degli Impianti Pubblicitari Digitali di nuova collocazione previsti all'interno del centro storico e contemplati nell'"*Elenco totem digitali*" riportato nel Piano di Localizzazione (di seguito i "totem digitali") e per tutta la durata del contratto, il Concessionario riconoscerà,

annualmente, al Comune a titolo di compartecipazione una *revenue share* da applicare al fatturato (al netto di IVA) che verrà conseguito dal Concessionario grazie allo sfruttamento pubblicitario dei suddetti totem digitali.

2. La relativa compartecipazione - come illustrato anche nel Piano Economico Finanziario posto a base di gara - sarà determinata:
 - dividendo il fatturato di competenza annuale, a seconda della sua entità, in tre scaglioni successivi l'uno all'altro: da 0 ad € 100.000,00 (scaglione n. 1); da € 100.001,00 ad € 200.000,00 (scaglione n. 2); oltre 200.000,00 (scaglione n. 3);
 - applicando a ciascun scaglione le diverse percentuali che seguono: 7% per lo scaglione n. 1; 10% per lo scaglione n. 2; 12% per lo scaglione n. 3;
 - sommando tra loro i tre valori economici discendenti dall'applicazione di ogni percentuale al suo corrispondente scaglione, di modo che la risultante di tale operazione costituisca la compartecipazione spettante al Comune.
3. Ai fini della corretta rappresentazione dei fatturati su cui dovrà essere calcolata la compartecipazione spettante al Comune, la Concessionaria dovrà fornire entro due mesi successivi alla scadenza di ciascuna annualità contrattuale, una dettagliata rendicontazione dei fatturati generati dalla vendita degli spazi sopra identificati, recante l'elenco degli ordini, dei clienti fruitori della pubblicità e dei relativi periodi di esposizione.
4. Tale rendicontazione dovrà essere preventivamente validata da una società di revisione contabile a cura e a spese della Concessionaria e senza alcun onere a carico della Concedente.
5. Il pagamento della *revenue share* dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura (d.f.f.m.) da parte del Comune.

Articolo 18

PENALI

1. Troveranno applicazione le seguenti penali:
 - qualora il Concessionario ritardi, per cause a lui imputabili, l'ultimazione delle Prestazioni Indifferibili rispetto ai termini previsto dall'articolo 5, comma 2, il

Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'importo di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a), della presente Convenzione e comunque, complessivamente per un importo non superiore al 10% dello stesso. Qualora il ritardo nell'ultimazione della fornitura con posa per fatto e colpa del Concessionario superi di 90 (novanta) giorni il termine finale previsto dall'articolo 5, comma 2, il Responsabile Unico del Procedimento potrà promuovere la risoluzione della concessione ai sensi del successivo articolo 26;

- in caso di inadempienza totale o parziale nella gestione e manutenzione degli elementi di arredo urbano l'Amministrazione potrà applicare al Concessionario una penale pari ad € 30,00 (trenta) per ogni giorno di durata dell'inadempimento e per ogni elemento di arredo urbano interessato dall'inadempimento stesso. A tal fine costituiscono inadempimenti suscettibili di applicazione della predetta penale: (i) il mancato funzionamento per guasto protrattosi per oltre 24 ore (e al di fuori dei casi di fermo per manutenzione programmata) dei servizi igienici automatizzati; (ii) la mancata pulizia e /o la mancata riparazione (anche a seguito di atti vandalici) dei restanti elementi di arredo urbano entro 72 ore dalla loro segnalazione al Concessionario salvo interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza che dovranno essere eseguite nel minor tempo possibile.

- 2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati dal Comune al Concessionario per iscritto. Da canto suo, il Concessionario dovrà comunicare sempre per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Concessionario le penali sopra stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Articolo 19

TAVOLO DI COORDINAMENTO - PROCEDURA PER LE CONTESTAZIONI TECNICHE ED INTERPRETATIVE - AMICHEVOLE COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ESCLUSIONE DELLA CLAUSOLA ARBITRALE

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, Concedente e Concessionario concordano e si riservano di costituire un Organo comune denominato “Tavolo di Coordinamento”, composto da un numero dispari minimo di tre membri e massimo di cinque, di cui un terzo (eventualmente approssimato per eccesso) nominato dal Concedente, un terzo (eventualmente approssimato per eccesso) dal Concessionario ed il rimanente, con funzioni di presidente del Collegio, di comune accordo tra le parti o, in assenza di accordo, dal presidente del Tribunale di Parma. Possono far parte dell’Organo così costituito il RUP ed i legali rappresentanti od i tecnici del Concessionario.
2. L’eventuale costo di funzionamento del “Tavolo di Coordinamento” verrà ripartito in parti uguali tra il Concessionario ed il Concedente.
3. Qualora nel corso del rapporto concessorio, si verificano eventi tali da introdurre nella Concessione elementi progettuali, realizzativi e/o gestionali non previsti nel presente atto e non prevedibili che modifichino la fattibilità tecnica e/o la relativa sostenibilità economica e finanziaria dell’intervento, il Tavolo di coordinamento avrà la specifica funzione di proporre alle parti le scelte maggiormente opportune ovvero assicurare l’adozione di strategie e soluzioni tecnico-gestionali volte a preservare la funzionalità delle opere ed assicurare nel contempo l’equilibrio economico e finanziario del Concessionario. La Commissione si esprime a maggioranza semplice dei suoi componenti con la presenza minima di due terzi incluso il presidente. In caso di parità di voti prevarrà la posizione assunta dal presidente.
4. Le decisioni assunte dal Tavolo di Coordinamento divengono vincolanti per il Concessionario ed il Concedente solo a seguito di un atto formale di accettazione da parte di entrambe le parti. La mancata accettazione di tali determinazioni anche solo di una parte non vincola entrambi i sottoscrittori della presente convenzione.
5. Nel caso di mancata accettazione delle determinazioni del Tavolo di Coordinamento o nel

caso di qualsiasi contestazione tecnica od economica che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile Unico del Procedimento e devono essere debitamente documentate.

6. Sono sempre ammissibili, indipendentemente dagli importi e dalla natura del contendere tra le parti, procedure transattive nel rispetto del Codice Civile;
7. Nel caso in cui dovessero sorgere contestazioni nella Fase di Gestione, le parti dovranno esperire in via prioritaria un tentativo di amichevole componimento eventualmente anche mediante un Tavolo di Coordinamento specifico per la gestione appositamente costituito.
8. E' esclusa la competenza arbitrale.
9. Il tribunale territorialmente competente per gli eventuali conflitti giudiziari è individuato nel Tribunale di Parma.

Articolo 20

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono quelli esplicitati integralmente nelle premesse (punto 10) e qui richiamati.
2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base del seguente indicatore contenuto nel Piano Economico Finanziario:
 - Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a [•];
3. La revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, può essere attivata qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario ed evidenziata dalla variazione dell'indicatore di equilibrio di cui sopra. Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:
 - a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che - stabilendo nuovi meccanismi tariffari o una nuova determinazione del regime fiscale ovvero

comunque nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione - determinino una variazione del Tir Progetto superiore ad [un] punto percentuale;

b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 15 riconducibile al Concedente;

c) il verificarsi di eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione della Convenzione, come meglio specificati al precedente art. 13.

4 Nel caso in cui l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

5 Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai commi 1 e 3 che precedono, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano il confronto finalizzato alla eventuale revisione del Piano Economico Finanziario.

6 La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno

dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario così come risultante dalla matrice dei rischi allegata al contratto.

- 7 In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto e si applicherà quanto previsto dall'articolo 165 del Codice

Articolo 21

RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
2. La responsabilità per i sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario o del suo personale sarà sempre a carico dello stesso.
3. Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

Articolo 22

ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Si da atto che a garanzia della esatta e corretta progettazione, esecuzione e gestione anche manutentiva delle forniture e delle opere relative alle Prestazioni Indifferibili, il Concessionario, ove diverso dal Promotore, all'atto della stipula della presente Convenzione, ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 e dell'articolo 183, comma 13 (secondo periodo) del Codice, una cauzione pari al 10 % (o alla minor percentuale derivante dall'applicazione dell'articolo 93, comma 7, del Codice) dell'importo di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a), della presente Convenzione.
2. Il Concessionario si impegna a costituire, in coincidenza con la Data di Decorrenza

Iniziale:

- (i) la cauzione di cui all'articolo 103 del Codice, dell'importo di Euro _____, mediante fideiussione rilasciata a garanzia della esatta e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario. Tale garanzia è pari al 10 % (o alla minor percentuale derivante dall'applicazione dell'articolo 93, comma 7, del Codice) del valore del presente contratto; valore che viene determinato ai sensi dell'articolo 167 del Codice, in misura pari all'importo del fatturato totale risultante dal Piano Economico Finanziario del Concessionario. Tale cauzione, nell'ipotesi in cui l'Aggiudicatario coincida con il Promotore, verrà costituita al momento della stipula della presente Convenzione.
- (ii) la cauzione di cui all'articolo 183, comma 13 (secondo periodo) del Codice dell'importo di Euro _____, mediante fideiussione rilasciata a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione e manutenzione degli elementi di arredo urbano oggetto della presente convenzione. Tale garanzia è pari al 10 % (o alla minor percentuale derivante dall'applicazione dell'articolo 93, comma 7, del Codice) della media annua dei costi operativi di esercizio risultanti dal Piano Economico Finanziario del Concessionario. Tale cauzione, nell'ipotesi in cui l'Aggiudicatario coincida con il Promotore, verrà costituita al momento della stipula della presente Convenzione.
3. Trovano applicazione alle cauzioni di cui ai commi 1 e 2 che precedono, quanto stabilito dall'articolo 103, comma 5, del Codice, restando in particolare inteso che la cauzione di cui al comma 1 del presente articolo, per il caso in cui il Concessionario sia soggetto diverso dal Promotore, verrà svincolata dal Comune in coincidenza con il rilascio delle due cauzioni di cui al comma 2 che precede, purché le forniture e le opere relative alle Prestazioni Indifferibili siano state collaudate.
4. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della/e cauzione/i da parte del Comune, il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla/e sino all'importo stabilito ed escusso entro 20

(venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la risoluzione del Contratto.

5. Il Concessionario ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente efficacia fino ad un massimale minimo di €..... (euro), rilasciata in data _____ da _____, per i danni causati a terzi nell'espletamento delle attività di cui alla Fase di Gestione.

Articolo 23

TRACCIABILITÀ

1. Il concessionario, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della predetta legge.

Articolo 24

CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

1. È fatto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente il contratto di concessione a terzi.
2. Il Concessionario potrà dare luogo a processi di ristrutturazione societaria, comprese fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di azienda o rami d'azienda. In tal caso troverà applicazione quanto previsto all'articolo 175 del Codice.
3. È facoltà del Concessionario cedere i propri crediti derivanti dalla presente Convenzione.

Articolo 25

RECESSO DEL CONCEDENTE – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Nel caso in cui il rapporto di concessione venga risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, spetteranno al Concessionario ai sensi dell'articolo 176, comma 4, del Codice:
 - a. il valore delle forniture e delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti;
 - b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione,

- ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

Articolo 26

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di persistenti e gravi violazioni del presente contratto il Comune previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, provvederà a dichiarare risolto il presente contratto e conseguentemente dichiarare decaduta la concessione.
2. Potranno costituire motivi di risoluzione automatica del presente Contratto e di decadenza della concessione:
 - a) il mancato inizio dei lavori di posa relativi alle Prestazioni Indifferibili, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro data di consegna ai sensi dell'articolo 153 del Regolamento per fatto e colpa del Concessionario;
 - b) la mancata ultimazione dei lavori di posa relativi alle Prestazioni Indifferibili per fatto e colpa del Concessionario entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine finale di cui al precedente articolo 5, comma 2;
 - c) la dichiarazione di stato di insolvenza, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Concessionario;
 - d) il venir meno in capo al Concessionario dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice.
 - e) la mancata produzione della relazione di monitoraggio di cui all'articolo 28.
3. E' fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della risoluzione del contratto e della conseguente decadenza della concessione.
4. In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario a quest'ultimo dovrà essere rimborsato il valore indicato nel quadro economico del progetto posto a base di gara delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero,

nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario.

Articolo 27

RICHIAMI NORMATIVI

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di concessioni di servizi e a quelle in materia di misure per la prevenzione di carattere patrimoniale e per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Articolo 28

MONITORAGGIO E SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a presentare in modalità informatica e in formato editabile:
 - a) una relazione semestrale contenente i dati relativi all'andamento dei lavori di posa e delle forniture in relazione alle tempistiche previste dal contratto, il numero e la tipologia degli interventi di manutenzione richiesti ed effettuati sui servizi igienici e l'applicazione di eventuali penali;
 - b) una relazione semestrale contenente l'indicazione della tipologia, frequenza e durata delle esposizioni pubblicitarie;
 - c) una relazione finale alla scadenza della concessione riassuntiva dei dati sopra indicati.
- 2 Il Concedente si impegna ad avviare almeno 9 mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.
- 3 Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.
- 4 Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

Articolo 29

FORO COMPETENTE

Per le controversie legate alla interpretazione ed esecuzione della presente concessione è escluso il ricorso all'arbitrato e il foro competente individuato è quello di Parma.